

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell'articolo 1, del decreto legge 76/20, convertito nella legge 120/2020 e s.m.i., e della L.R. 38/2007, relativo al servizio di ATTIVITÀ di BROKERAGGIO E ADDESTRAMENTO MEDIANTE ATTIVITÀ di AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA ASSICURATIVA per la durata di 12 mesi.

Codice Identificativo di Gara (CIG): Z70361D94E

Spett.le  
MARSH S.p.A.

Con la presente l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (di seguito IRPET) richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nel paragrafo 3 del presente documento 'CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO', disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta è necessario accedere al sistema, identificandosi con le proprie username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.


Istruzioni per completare la procedura di registrazione o per accedere alla procedura di richiesta in oggetto sono disponibili sulla piattaforma telematica e possono essere richieste al Call center del gestore del sistema telematico al numero 055.6560174 o all'indirizzo di posta elettronica [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com)

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana - Giunta Regionale - START GR" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, accedendo alla sezione "Il progetto" posta nel menù a sinistra della home page.

#### REQUISITI INFORMATICI

Per poter operare sul sistema l'operatore economico dovrà essere dotato della necessaria strumentazione:

- I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
- Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

## COMUNICAZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata (o pec, se specificata) indicata dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/R (aggiornato con DPGR 16/02/2015 n. 16/R) - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche. Le comunicazioni inviate sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla presente procedura.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la presente procedura;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate nell'area riservata alla presente procedura, all'indirizzo: [www.e.toscana.it/start](http://www.e.toscana.it/start) , sezione Enti e Agenzie Regionali attraverso l'apposita sezione "Comunicazioni", utilizzando la funzione "Invio comunicazione/richiesta chiarimento". Attraverso lo stesso mezzo IRPET provvederà a fornire le risposte.

## 1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.


Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

### 1.1 - REQUISITI SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso:

#### 1.1.1 - REQUISITO DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.



Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all'art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui a citato art. 109 D.lgs. 209/2005

*Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.*

### 1.1.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio 2019/2020/2021

- almeno 1 (uno) incarico o contratto per servizi di brokeraggio affidati da amministrazioni pubbliche<sup>1</sup> per un importo di premi intermediati complessivo minimo pari ad almeno 500.000 EURO
- comprovata esperienza, di almeno 3 anni, nell'attività formativa, di addestramento e di affiancamento di personale addetto ai servizi assicurativi.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale o copia informatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la conformità all'originale, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma, dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:


- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La copia delle fatture quietanzate dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

### 1.2 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

---

<sup>1</sup> Per Amministrazioni Pubbliche si intendono gli enti risultanti dall'Elenco che viene pubblicato annualmente all'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché loro società in house.



Per la particolare tipologia della prestazione, non è possibile subappaltare la prestazione oggetto dell'appalto, fatto salvo l'attività di affiancamento formativo.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, la prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art.105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

IRPET a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

### 1.3 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "richiedi chiarimento" disponibile nella sezione "Comunicazioni", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

### 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/05/2022 la seguente documentazione:

2.1 DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

2.2 DGUE – DOCUMENTO di GARA UNICO EUROPEO

2.3 DICHIARAZIONE di ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, AI SENSI DELL'ART. 1341, c. 2, DEL CODICE CIVILE

2.4 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI


2.5 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI di CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

2.6 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà completare i seguenti passi di composizione della propria busta virtuale, come risultanti dalla procedura on line della piattaforma START:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta"
- **Completare:**
  - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'indirizzario fornitori cliccando su "Modifica"
  - Il passo 2 "Gestione della documentazione"

**"AMMINISTRATIVA"**



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

- Scaricare sul proprio PC il documento “Domanda e dichiarazioni di partecipazione” messo a disposizione della stazione appaltante e compilarlo
- Firmare digitalmente il documento “Domanda e dichiarazioni di partecipazione” dopo averlo convertito in PDF. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che rende le dichiarazioni ivi contenute
- Inserire nel sistema il documento “Domanda e dichiarazioni di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto
- Scaricare, compilare ed inserire nel sistema, negli appositi spazi, i documenti “accettazione clausole contrattuali” e “modulo tracciabilità flussi finanziari” (corredato da documento di identità del sottoscrittore) firmati digitalmente, dopo averli debitamente compilati e convertiti in PDF

## **“ECONOMICA”**

- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema, dopo averlo compilato, mediante l’inserimento dell’importo dell’offerta
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto

## **NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.


**LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PRESENTE DOCUMENTO, PRIMA DI ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE DELL’OPERATORE ECONOMICO, DEVE ESSERE CONVERTITA IN FORMATO PDF.**

### **2.1 DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

Il documento “Domanda e dichiarazioni per la partecipazione” contiene le dichiarazioni che l’operatore economico deve rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve alternativamente:

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.



In aggiunta al documento “Domanda e dichiarazioni per la partecipazione” l’operatore economico dovrà compilare e inserire nell’apposito spazio, previsto nel sistema telematico, il documento DGUE di cui al successivo punto 2.2, disponibile nella documentazione di gara, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico dopo averlo convertito in formato PDF.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

## 2.2 DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, come precisato con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 e dalle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l’operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.


In particolare, il concorrente dovrà compilare le seguenti sezioni, con i dati e le dichiarazioni necessarie:

- Parte II – Informazioni sull’operatore economico, lettere A, B, C, D
- Parte III – Motivi di esclusione, lettere A, B, C, D
- Parte IV – Criteri di selezione, lettere  $\alpha$  e A sezioni
- Parte VI – Dichiarazioni finali

Il DGUE dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato di seguito in base alla forma di partecipazione:

- Operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice: da tutti i componenti l’operatore riunito, sezioni sopra indicate
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del codice: sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici, sezioni sopra indicate
- Impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice:
- Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI
- Impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice: Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- Impresa cooptata in caso di ricorso all’istituto della Cooptazione ai sensi dell’art. 92 comma 5
- del D.P.R. 207/2010: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI





# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

## 2.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

## 2.4 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di rendere le dichiarazioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'operatore economico deve compilare l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "tracciabilità dei flussi finanziari". Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere quindi inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico, corredato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in un unico documento in formato PDF, successivamente sottoscritto con firma digitale da persona munita del potere di rappresentanza.

## 2.5 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L'Operatore economico, relativamente alla comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali dichiarati nel Documento di Gara unico Europeo (DGUE), dovrà produrre ed inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio, idonea documentazione mediante una delle modalità indicate al paragrafo 1.1.2.

## 2.6 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara stimato in **Euro 230,00 (duecentotrenta/00)**, IVA esclusa, nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento.


L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line "offerta economica" (passo 3 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA, inferiore all'importo a base di gara sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

## 3. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

### **Premesso**

- che il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa affidato alla Società Marsh S.p.a., a seguito di adesione alla convenzione stipulata da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, con decreto dirigenziale n. 7017 del 24.04.2018, verrà a scadere il 12/05/2022;



- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati da IRPET, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- all'interno dell'amministrazione non è presente una figura professionale dotata di una adeguata preparazione specialistica della materia;
- pertanto, IRPET si trova ad affrontare una situazione di carenza di personale poco qualificato in particolare nella gestione dei sinistri;
- si rende necessario - attesa la complessità e la specificità della materia - avvalersi di un soggetto professionalmente qualificato nel settore;
- si ritiene pertanto necessario continuare ad usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione;
- considerato che la Società Marsh S.p.a., cura direttamente i rapporti, per quanto riguarda le coperture assicurative con le varie compagnie;
- considerato che la stessa società ha una totale e approfondita conoscenza delle questioni in essere e che tali conoscenze non possono essere semplicemente trasferite, per un così breve periodo di tempo, ad altro soggetto per quanto dotato delle adeguate professionalità;
- considerato altresì che l'affidatario uscente ha svolto l'incarico con piena soddisfazione per l'ente affidante dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione, un'esperienza nel settore di interesse e una capacità di far fronte alle diverse esigenze legate al servizio tali da ritenerle già rispondenti alle esigenze dell'ente senza necessità di prevederne un miglioramento in potenza ricercabile con un confronto concorrenziale e che, conseguentemente sussiste una piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- considerato inoltre che i contratti assicurativi in corso sono stati stipulati da IRPET con l'assistenza e la consulenza della suddetta società Marsh SPA;
- considerato che la Società suddetta ha un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella gestione delle problematiche assicurative di IRPET;
- considerata la necessità, da parte di IRPET, di fornire un affiancamento nelle materie assicurative al personale;

#### ART. 1 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

L'affidatario del servizio, in seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire a IRPET, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati, e alla formazione, in materia assicurativa, del personale di IRPET che si occupa di materie oggetto di copertura assicurativa, nello specifico dovrà fornire i seguenti servizi:

- a. Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti da IRPET, con particolare riguardo al controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra attività amministrativa connessa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;





- b. Realizzazione, di eventuali programmi assicurativi straordinari, oltre quello di cui al punto precedente;
- c. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- d. Assistenza tecnico assicurativa nella fase preliminare propedeutica allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, in caso di contrazione di nuove polizze;
- e. Formazione puntuale del personale che gestisce le materie oggetto di copertura assicurativa;
- f. Messa a disposizione di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per
  - informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
  - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza
  - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.
- g. Servizio gestione sinistri: assistenza professionalmente qualificata per tutti i sinistri passivi, anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data;
- h. Il pagamento dei premi delle polizze assicurative, stipulati, prorogati e/o rinegoziati, verrà effettuato da IRPET al Broker che, a sua volta liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker trasmette a IRPET, i dati necessari per l'effettuazione dei pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Non sono imputabili alle Amministrazioni contraenti gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati dal Broker. Il versamento del premio in favore del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.
- i. Il Broker, contestualmente al versamento dei premi trasmetterà, previo controllo, alle Amministrazioni contraenti le polizze e/o appendici e/o ricevute di pagamento emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanziate.

#### ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Broker si impegna, ad individuare formalmente il Responsabile del servizio avente come indispensabile requisito professionale l'iscrizione all'Albo dei Broker ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, questi risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per le Amministrazioni aderenti. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio, nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile con i medesimi requisiti.

La gestione del servizio dovrà avvenire a mezzo di apposito ufficio dedicato, Resta comunque inteso che il Responsabile e gli addetti di tale struttura non sono da considerarsi impiegati in via esclusiva per servizi a favore di IRPET.

Il Broker si impegna ad effettuare l'addestramento professionale del personale che si occupa delle materie assicurative.



## ART. 3 - TERMINI, AVVIO DELL'ESECUZIONE, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE

1. La durata della prestazione è stabilita in 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione. L'esecutore deve dare avvio alla prestazione in oggetto il giorno successivo alla firma dell'ordinativo di fornitura che avviene secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4.  
La Regione Toscana si riserva di recedere, prima della scadenza del presente affidamento, al momento della stipula del contratto relativo alla gara "SERVIZIO di BROKERAGGIO ASSICURATIVO", in tal caso l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo maturato per la prestazione eseguita da parte del Broker. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

## ART. 4 - OBBLIGO DI IMPRESA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

## ART. 5 - MODIFICA DI CONTRATTO


In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

## ART. 6 - IMPORTO STIMATO

1. L'importo complessivo della fornitura a base di gara è stimato in euro 230,00 (duecentotrenta/00), al netto di IVA, comprensivo di tutte le prestazioni di cui all'articolo 1
2. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

## ART. 7 - GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del presente affidamento dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di IRPET e: protocollo.irpet@postacert.toscana.it ), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale, salvo diversa modalità comunicata dall'amministrazione.

## ART. 8 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura, nei contenuti descritti nel precedente articolo 1, sarà determinato dall'offerta presentata dall'operatore economico, contenente il ribasso di prezzo proposto rispetto al suddetto importo stimato a base di gara.
2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: il corrispettivo sopra indicato sarà fatturato con cadenza semestrale posticipata.

In caso di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione, dovuto alla stipula del contratto relativo alla gara "SERVIZIO di BROKERAGGIO ASSICURATIVO", l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo maturato per la prestazione eseguita da parte del Broker.

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) di cui al successivo art. 9, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5.


La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art.7, contestualmente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potranno essere imputati all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

4. Le fatture da emettere in modalità elettronica ed intestate a IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Lazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P. IVA 04355350481, Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93, devono



essere inviate esclusivamente tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG: Z70361D94E relativo al presente affidamento; si rende noto che IRPET è soggetto all'applicazione del regime dello "Split payment". Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica, nonché le specifiche indicazioni relative al regime di "Split payment", sono consultabili sul sito istituzionale dell'IRPET nella sezione "Profilo del committente" (<http://www.irpet.it/profilo-del-committente-appalti-e-forniture>).


5. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicatoci secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione e trasmissione della fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'affidatario.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, utilizzando il modello disponibile nella documentazione di gara (v. supra § 2.4), il numero o i numeri di conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: Z70361D94E. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione ad IRPET ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, IRPET provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati dall'Affidatario con il suddetto modulo dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi.

L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Affidatario fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.
3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo/corrispettivo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.

#### ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO


È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

#### ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: Z70361D94E. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7.



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

## ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidatario esonera IRPET da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

La ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la ditta non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.


La ditta, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato IRPET. L'esecutore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

L'affidatario assume l'obbligo di garantire la proprietà dei risultati dell'attività espletata e di sollevare l'IRPET di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni, IRPET ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.

Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), l'affidatario è tenuto all'osservanza delle regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale [www.irpet.it](http://www.irpet.it), nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e





# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET, approvato dal Direttore con determinazione n. 3 del 9/04/2014, costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 14.

Ai sensi dell'art. 53, c.16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.

L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. 165/2001 e causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 14.

#### **ART. 13 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'affidatario potrà accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del/della presente servizio/fornitura. Tutte le informazioni ed i fatti di cui i componenti dell'affidatario verranno a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio/della fornitura, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, IRPET, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento.


Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.

L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta tutti i dati personali relativi all'esecuzione della prestazione in oggetto. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Tali misure comprendono tra le altre: • la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; • la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; • la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; • una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.

Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:

- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".


Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 14 - PENALE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'IRPET, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare all'affidatario, per iscritto, suddette inadempienze, con l'obbligo da parte dell'affidatario di provvedere all'esecuzione in conformità a quanto pattuito entro 24 ore dal ricevimento della contestazione scritta (o nei diversi termini eventualmente segnalati dall'Amministrazione) oppure di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:

- mancanza o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni comprese nella fornitura;
- non conformità delle forniture (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con IRPET. Nel caso in cui il fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare una penale nella misura di euro 18,00 (in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente) per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuna scadenza stabilita o programmata, a decorrere



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa in modo conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione; e fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora, al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del presente contratto si procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell'IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni.


Al di fuori dei casi sopra specificati, nei casi in cui il responsabile del contratto (direttore dell'esecuzione) accerti che comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, IRPET si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta. L'eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall'IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC o lettera raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Resta infine fermo quanto stabilito nelle condizioni speciali di fornitura della società produttrice.

#### ART. 15 - RECESSO

IRPET si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni.



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

E fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

#### ART. 17 - FORO COMPETENTE


Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto e competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### RESPONSABILITA DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedura e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è Dott. Simone Bertini - tel. [05545911](tel:05545911)- [simone.bertini@irpet.it](mailto:simone.bertini@irpet.it) e [contratti@irpet.it](mailto:contratti@irpet.it).

#### 4. AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

## 5. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

## 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da IRPET, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a IRPET, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è l'IRPET. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana.


Responsabile interno del trattamento è il dirigente responsabile del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e dell'IRPET assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e formalmente individuati.

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.



# IRPET

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.IRPET.it](http://www.IRPET.it) sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([dpo@irpet.it](mailto:dpo@irpet.it)).
9. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
10. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di IRPET per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente responsabile  
Dott.ssa Simone Bertini

*firmato digitalmente (\*)*

\*"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso IRPET in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993."